

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di.....

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto – Lettera-contratto
(Versione 2023.1 approvata il con protocollo/23).

Il/La,
(di seguito la “Controparte”),
codice meccanografico,
codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie
(MFI code)

C.F.,
P.IVA.
(V.A.T. number)

numero di iscrizione al registro delle imprese
.....
(company number)

avente sede legale in
.....
(Stato; città; indirizzo)

Indirizzo PEC rilevante ai fini dell’art.8 del presente Contratto quadro
.....

legalmente rappresentat... da:
.....

nella sua qualità di:

.....

CHIEDE

1. di poter accedere alle operazioni di mercato aperto con codesto Istituto nell'ambito delle operazioni di politica monetaria così come definite e regolate dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (di seguito "Condizioni generali");
2. l'apertura, presso la Banca d'Italia, di un conto corrente di deposito per la costituzione di depositi a tempo determinato.

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" allegato alla presente che sottoscrive digitalmente per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto le Condizioni generali e le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento;
- c) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni di mercato aperto si applicano, le previsioni di cui al "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto", le Condizioni generali, le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento, nonché le previsioni dei contratti regolanti le singole operazioni di mercato aperto;
- d) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto:
conferma il domicilio eletto per il rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione delle comunicazioni via fax e via PEC;
ovvero, in assenza di tale rapporto:
conferma il domicilio eletto - ai sensi dell'articolo 47 del codice civile - nelle Condizioni generali;
- e) dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia successivo alla data di sottoscrizione della presente lettera-contratto, il domicilio eletto, l'indirizzo di PEC e l'indirizzo fax resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli specificati per le Condizioni generali;
- f) si impegna a comunicare ogni variazione dell'indirizzo di PEC indicato nella presente lettera-contratto.

..... ,

(Luogo)

(Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

La Controparte approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc, le previsioni di cui agli articoli 9 (Regolamento e opzione di rimborso anticipato), comma 6, 10 (Rimedi in caso di inadempimento), 11 (Regolamento del contante a mezzo di intermediari), comma (6), 12 (Operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria), comma 2, 14 (Certificati di debito della BCE) del “Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto”.

..... ,
(Luogo) (Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto

Titolo I

Ambito di applicazione e modalità di accesso

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Contratto quadro disciplina le operazioni di mercato aperto tra la Banca e le controparti nell'ambito delle operazioni di politica monetaria.
2. La Banca compie operazioni di mercato aperto mediante procedure di asta ordinarie, procedure di asta veloci, procedure bilaterali.
3. Essa si avvale di:
 - procedure di asta ordinaria per effettuare: operazioni di rifinanziamento mediante la stipula di contratti di finanziamento con garanzia su attività idonee; di *swap* in valuta a fini di politica monetaria; raccolta di depositi a tempo determinato; emissione di certificati di debito della Banca centrale europea (di seguito BCE); operazioni di acquisto o vendita a titolo definitivo;
 - procedure di asta veloce per effettuare: operazioni di rifinanziamento mediante la stipula di contratti di finanziamento con garanzia su attività idonee e di *swap* in valuta; operazioni temporanee di assorbimento di liquidità mediante la stipula di *swap* in valuta; raccolta di depositi a tempo determinato; operazioni di acquisto o vendita a titolo definitivo;
 - procedure bilaterali esclusivamente per effettuare operazioni di acquisto o vendita a titolo definitivo.

Articolo 2

(Controparti)

1. Possono accedere alle procedure di asta ordinaria le controparti in possesso dei requisiti generali di idoneità e dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4 delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” (di seguito “Condizioni generali”).
2. Per le operazioni di *fine-tuning* effettuate per mezzo di operazioni temporanee o mediante la raccolta di depositi a tempo determinato e eseguite per mezzo di procedure di asta veloci, per una specifica operazione la Banca seleziona, tra le controparti di cui al comma 1, i soggetti abilitati all'accesso. Ai fini della selezione la Banca tiene principalmente conto dell'attività svolta dalle controparti sul mercato monetario; la Banca tiene anche conto dell'efficienza della sala operativa e del potenziale di partecipazione alle aste.

3. (omissis)

4. La Banca seleziona i soggetti abilitati a concludere operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria mediante procedure di asta veloce, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una particolare operazione tramite procedura di asta standard. La gamma delle controparti coincide con la gamma degli enti che sono ammessi a partecipare agli interventi dell'Eurosistema sul mercato dei cambi e rispondono ai requisiti di cui all'articolo 3, punti e) e f) delle "Condizioni generali". Le controparti per operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria per mezzo di procedure di asta veloci non sono tenute a soddisfare i criteri dettati all'articolo 3 delle "Condizioni generali". Ai fini della selezione la Banca tiene conto di principi di prudenza e di efficienza. I primi sono costituiti, tra l'altro, dal merito di credito, dalla sottoposizione a vigilanza prudenziale, dalla buona reputazione e dall'assunzione e rispetto di principi di etica professionale. I criteri di efficienza implicano, tra l'altro, la competitività dei prezzi, la capacità di gestire volumi elevati anche in condizioni di mercato critiche e la qualità e il livello di dettaglio delle informazioni fornite.

5. (omissis)

6. Ove il Consiglio direttivo decida in tal senso, la Banca può estendere la partecipazione alle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure di asta veloci a un insieme di controparti più ampio.

Articolo 3

(Annuncio di asta)

1. Le aste ordinarie sono annunciate pubblicamente in anticipo dalla BCE. In aggiunta, la Banca può annunciare le aste ordinarie pubblicamente e direttamente alle controparti, ove ritenuto necessario. Le aste veloci possono essere annunciate pubblicamente in anticipo dalla BCE. Nelle aste veloci che sono pubblicamente annunciate in anticipo, la Banca può contattare direttamente le controparti ammesse a partecipare, ove ritenuto necessario. Nelle aste veloci che non sono state annunciate pubblicamente in anticipo, le controparti ammesse a partecipare sono contattate direttamente dalla Banca.

2. La comunicazione della Banca alle controparti prevista dal comma precedente avviene secondo le modalità e con i contenuti descritti nella Guida operativa alle operazioni di politica monetaria (di seguito "Guida").

3. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata mediante messaggio predisposto e trasmesso via R.N.I., secondo le modalità contenute nel documento "Operazioni dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" allegato alla Guida (di seguito "Specifiche").

4. L'annuncio di asta costituisce un invito alle controparti a presentare offerte che sono giuridicamente vincolanti. L'annuncio non costituisce un'offerta da parte della BCE o della Banca.

5. La BCE e la Banca si riservano la facoltà, in caso di errore nell'annuncio dell'asta, di intraprendere qualsiasi azione appropriata, ivi compresi l'annullamento o interruzione dell'asta. Le modalità di comunicazione sono indicate nelle "Specifiche".

Articolo 4

(Presentazione e raccolta delle offerte)

1. Le offerte delle controparti sono presentate con trasmissione di richiesta telematica, da indirizzare alla Banca via R.N.I., con le modalità previste nelle “Specifiche”.
2. La Controparte può presentare offerte tramite una sola struttura organizzativa situata nel territorio della Repubblica Italiana. La struttura può essere costituita dalla direzione generale o da una succursale.
3. Le domande di partecipazione devono pervenire presso il Centro Applicativo Banca d'Italia (C.A.B.I.) entro l'orario indicato nella comunicazione di cui all'articolo 3. Ai fini del rispetto del termine fa fede esclusivamente l'orario fornito dall'elaboratore del C.A.B.I. al momento della ricezione delle domande in asta da parte della procedura telematica di gestione delle operazioni di mercato aperto. Non sono rilevanti, ai fini dell'accoglimento o meno delle domande, gli altri orari rilevabili dalla Controparte.
4. Le offerte non possono essere revocate successivamente alla scadenza del termine di presentazione stabilito nell'annuncio di asta di cui all'articolo 3, comma 1.
5. La Banca conferma immediatamente alla Controparte, via R.N.I., l'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione. La Banca informa altresì le controparti in merito alle offerte respinte, in quanto non conformi ai contenuti richiesti dalle “Specifiche”, o pervenute in ritardo, o comunque non conformi alle condizioni enunciate ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Articolo 5

(Aggiudicazione. Revoca dell'asta)

1. I risultati delle aste sono annunciati pubblicamente dalla BCE e dalla Banca d'Italia. Inoltre, la Banca può annunciare pubblicamente e direttamente i risultati delle aste alle controparti, ove lo ritenga necessario.
2. È fatta salva la facoltà della BCE e della Banca di intraprendere qualsiasi azione ritenuta opportuna per correggere eventuali informazioni erranee contenute nei risultati di asta.
3. L'esito delle offerte presentate viene comunicato a tutti i partecipanti all'asta, di norma via R.N.I. secondo le modalità previste nelle “Specifiche”. Ai partecipanti viene comunicato l'importo loro assegnato e il relativo parametro, ovvero la mancata accettazione dell'offerta.
4. Per le controparti assegnatarie la comunicazione di cui al comma 3 costituisce certificazione degli importi assegnati in asta. Tali controparti sono tenute a eseguire le prestazioni richieste in conformità alle “Condizioni generali” e al presente Contratto quadro, nonché a quanto specificamente pattuito dalle parti con riferimento ai contratti aggiudicati.

Articolo 6

(Attività idonee)

1. Le operazioni di rifinanziamento devono essere garantite da attività idonee in

conformità alle disposizioni contenute nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

Articolo 7

(Conferma)

1. La Banca comunica alla Controparte, di norma tramite R.N.I., i dati relativi all'importo aggiudicato e il relativo parametro, le date di regolamento e di scadenza dell'operazione e l'eventuale ammontare delle garanzie da costituire, secondo le modalità previste nelle "Specifiche". La Controparte si impegna a inviare tempestivamente un messaggio di risposta contenente l'accettazione, o il rifiuto, fatta salva la facoltà di contestare l'esattezza del calcolo effettuato. Il regolamento viene avviato solo dopo la ricezione della conferma della Controparte.

2. Se le modalità di determinazione di uno o alcuni dei parametri di asta determinano variazioni del valore definito al momento del perfezionamento dell'operazione, la Banca d'Italia invia alla Controparte, secondo le modalità previste nelle "Specifiche", una nuova comunicazione contenente l'importo a scadenza. Alla Controparte non è richiesto un messaggio di risposta contenente l'accettazione. L'operazione viene inviata al regolamento successivamente alla trasmissione della suddetta comunicazione della Banca d'Italia. È fatta salva la facoltà della Controparte di contestare l'esattezza dell'importo a scadenza.

3. Nel caso in cui la Controparte si avvalga di un intermediario per il regolamento del contante, ai sensi dell'Articolo 11, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere inviate anche a quest'ultimo. La Controparte si impegna affinché l'intermediario invii tempestivamente il messaggio di conferma, ove previsto. Il regolamento viene avviato solo dopo la ricezione di entrambe le conferme, ove previste.

Articolo 8

(Partecipazione all'asta in "contingency")

1. In caso di indisponibilità della R.N.I. o del C.A.B.I., nonché di altri malfunzionamenti che non consentano lo scambio di messaggi via R.N.I., la Controparte ha facoltà di presentare le offerte con richiesta telefonica, nel rispetto dei termini stabiliti, purché essa abbia comunicato tempestivamente le proprie difficoltà alla Banca e sia stata a ciò autorizzata per le vie brevi. La Banca si riserva di verificare l'effettiva presenza di malfunzionamenti. L'offerta telefonica annulla qualsiasi altra comunicazione di offerte per l'asta o di modifica delle stesse inoltrata via R.N.I. Tale offerta deve essere confermata immediatamente via PEC avvalendosi esclusivamente dell'indirizzo indicato dalla Controparte nella lettera-contratto e via e-mail secondo le modalità definite nella Guida. L'utilizzo dell'indirizzo PEC deve avvenire esclusivamente per i fini di *contingency* di cui al presente comma.

2. In caso di offerta telefonica, le successive comunicazioni tra la Banca e i partecipanti aggiudicatari, relative ai dati di dettaglio dell'operazione generata ed alla verifica dei medesimi potranno avvenire via R.N.I. In caso di impedimenti di natura tecnica, le suddette comunicazioni potranno avvenire per via telefonica, seguite da una conferma via e-mail, secondo le modalità definite nella Guida.

Articolo 9

(Regolamento e opzione di rimborso anticipato)

1. La data di regolamento delle operazioni di mercato aperto effettuate mediante procedura di asta ordinaria è, di norma, la giornata lavorativa successiva alla data di aggiudicazione. La data di scadenza viene comunicata in sede di annuncio dell'asta.
2. Le operazioni di mercato aperto effettuate mediante procedure di asta veloci sono regolate, di norma, nell'ambito della giornata lavorativa di aggiudicazione.
3. La data di regolamento a pronti delle operazioni di swap in valuta è, di norma, il secondo giorno successivo alla data di aggiudicazione.
4. In ogni caso la Banca comunica, mediante l'annuncio di asta di cui all'articolo 3, la data di regolamento di ogni operazione di mercato aperto, anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti.
5. Alla data di regolamento di cui ai commi 1 e 2, o nel caso delle operazioni di swap in valuta, alla data di regolamento a pronti di cui al comma 3, la Banca verifica:
 - con riferimento alle operazioni di rifinanziamento, che la Controparte abbia reso disponibili attività idonee e sufficienti sul pool intestato alla Controparte, ai sensi delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento; ovvero
 - con riferimento alle operazioni di vendita definitive, di emissione dei certificati di debito della BCE, di raccolta a tempo determinato e di swap in valuta, che la Controparte abbia reso disponibile la somma di denaro dovuta (in euro o in valuta) per il regolamento dell'operazione, ove del caso tramite l'intermediario di cui all'articolo 11; ovvero
 - con riferimento alle operazioni di acquisto definitive, che la Controparte abbia reso disponibili le attività idonee dovute per il regolamento dell'operazione.
6. Qualora, alla data di regolamento di cui ai commi 1 e 2, ovvero nel caso delle operazioni di swap in valuta, alla data di regolamento a pronti di cui al comma 3, la Controparte renda disponibili attività idonee o somme di denaro in misura inferiore a quanto necessario per garantire o regolare l'operazione, quest'ultima si intenderà conclusa e verrà regolata in proporzione a quanto effettivamente reso disponibile dalla Controparte. È fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.
7. L'Eurosistema può decidere che a determinate condizioni le controparti possano ridurre o estinguere l'ammontare in essere di talune operazioni di rifinanziamento a più lungo termine prima della scadenza (c.d. rimborso anticipato). Tale facoltà è comunicata dall'Eurosistema in sede di annuncio della relativa asta o mediante il mezzo ritenuto più appropriato assieme alla data a partire dalla quale l'opzione può essere esercitata. Se non è specificato diversamente dall'Eurosistema, la data per il regolamento dei rimborsi anticipati coincide con il giorno di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale.

Per l'esercizio di tale facoltà la Controparte è tenuta a:

- comunicare alla Banca d'Italia l'importo che intende rimborsare anticipatamente nel rispetto delle modalità e delle tempistiche definite dall'Eurosistema per il preavviso. Tale comunicazione ha effetto vincolante per la Controparte;

- restituire alla Banca d'Italia – nelle date di regolamento del rimborso - l'importo indicato nella comunicazione di cui al precedente alinea comprensivo degli interessi maturati.

Articolo 10

(Rimedi in caso di inadempimento)

1. Qualora:

- alla data di regolamento come indicata nell' articolo 9, commi 1 e 2, o nel corso della durata dell'operazione di rifinanziamento, non siano disponibili sufficienti attività idonee in conformità agli articoli 6 e 9, commi 5 e 6; ovvero

- alla data di regolamento delle operazioni di raccolta di depositi a tempo determinato, di emissione di certificati di debito della BCE, di acquisto o vendita a titolo definitivo, come indicata nell'articolo 9, commi 1 e 2, non siano disponibili le somme di denaro o le attività idonee dovute, in conformità all'articolo 9, commi 5 e 6; ovvero

- alla data di regolamento a pronti delle operazioni di *swap* in valuta, come indicata nell' articolo 9, comma 3, non siano disponibili le somme di denaro dovute, in conformità all'articolo 9, commi 5 e 6; ovvero

- alla data di regolamento del rimborso anticipato non siano disponibili le somme di denaro dovute, in conformità all'articolo 9, comma 7, la Banca applica una penale calcolata secondo le modalità previste dall'Allegato A alle Condizioni generali.

2. Qualora, nel corso di dodici mesi, la Controparte incorra in tre violazioni della stessa specie ai sensi dell'articolo 2, comma 6, dell'Allegato A alle CG OPM fra quelle previste dal comma 1, le violazioni siano state commesse, in tutti e tre i casi, nell'ambito di una procedura di asta o di una procedura bilaterale, e per ciascuna violazione il relativo provvedimento sia stato notificato alla Controparte, la Banca dispone, congiuntamente all'applicazione della penale, la sospensione della Controparte dall'accesso alle operazioni di mercato aperto secondo le modalità previste dall'Allegato A alle CG OPM.

3. È fatta salva la facoltà della Banca di applicare quanto previsto dagli articoli 17 e 18 delle "Condizioni generali".

4. Ai fini del regolamento della penale di cui al presente articolo la Banca è autorizzata ad addebitare il conto MCA di default della Controparte. Nel caso in cui la Controparte sia intermediata per il regolamento di obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro, il conto MCA di default dell'intermediario sarà addebitato previa acquisizione dell'autorizzazione da parte di quest'ultimo.

5. Qualora, in seguito all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato di cui al comma 7 del precedente Articolo 9, la Controparte alla data di regolamento non rimborsi – in tutto o in parte – l'ammontare dovuto, sarà applicata la penale di cui al precedente comma 1, fatta comunque salva l'applicabilità dei rimedi previsti dagli articoli 17 e 18 delle "Condizioni generali".

Articolo 11

(Regolamento del contante a mezzo di intermediari)

1. La Controparte può avvalersi, nelle operazioni di mercato aperto, di un intermediario per il regolamento delle obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro.
2. La Controparte che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 comunica una tantum alla Banca, secondo le modalità stabilite dalla stessa, l'identità dell'intermediario. L'invio di tale comunicazione comporta l'accettazione della Controparte degli effetti previsti dai successivi commi 5 e 6.
3. Il rapporto di cui ai commi 1 e 2 con l'intermediario si intende perfezionato - e si producono i conseguenti effetti ai fini del presente Contratto quadro - quando, su richiesta della Controparte, l'intermediario consegna alla Banca la Lettera-contratto avente a oggetto il regolamento del contante delle operazioni di mercato aperto a mezzo di un intermediario debitamente firmata.
4. L'intermediario, per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, deve essere titolare di un conto MCA in TARGET.
5. La Banca alla ricezione dei messaggi di conferma dell'accettazione di cui all'articolo 7, con piena efficacia nei confronti della Controparte, accredita/addebita il conto MCA di default dell'intermediario per il regolamento delle obbligazioni della Controparte aventi a oggetto somme di denaro.
6. Nel caso in cui l'intermediario non svolga le attività necessarie per il regolamento o comunque il regolamento non abbia luogo per causa a esso riferibile, la Controparte rimane comunque responsabile per le obbligazioni assunte e a essa si applicano, in caso di inadempimento, le misure di cui all'articolo 10.

Articolo 12

(Operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria)

1. Le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria sono effettuate mediante procedure di asta veloce, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una particolare operazione tramite procedura di asta standard.
2. Alle procedure di asta di cui al comma 1, per la conclusione di contratti di *swap* in valuta a fini di politica monetaria, si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, 5, 9, comma 6, e 10 del presente Contratto quadro.
3. Le controparti, nel rispetto dei termini stabiliti nell'annuncio di asta, presentano le proprie offerte per via telefonica. Le offerte devono essere confermate immediatamente via PEC e via e-mail secondo le modalità definite nella Guida o in altra forma stabilita dalla Banca.
4. Tenuto conto dei risultati dell'asta, la Banca e le controparti risultate assegnatarie si danno conferma per via telefonica dei dettagli dell'operazione conclusa. Successivamente la Banca invia attestazione scritta della conferma.

Articolo 13

(omissis)

Articolo 14

(Certificati di debito della BCE)

1. L'emissione di certificati di debito della BCE è regolata dalle condizioni stabilite dalla BCE. Alle procedure di asta ordinaria per l'emissione di certificati di debito della BCE si applicano inoltre gli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 del presente Contratto quadro.

Articolo 15

(Recesso)

1. La Controparte può recedere dal presente Contratto quadro con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, a condizione che non vi siano operazioni di mercato aperto in essere.

Titolo II

Disposizioni specifiche per le operazioni deposito a tempo determinato

Articolo 16

(Natura del contratto)

1. Nell'ambito delle operazioni di politica monetaria, la BCE può invitare le controparti a costituire depositi a tempo determinato presso la Banca, a un tasso di interesse fisso.

Articolo 17

(Apertura del conto corrente)

1. La Banca apre un conto corrente per le operazioni di deposito a tempo determinato intestato alla Controparte.
2. La Controparte può essere titolare presso la Banca di un solo conto corrente.

Articolo 18

(Condizioni)

1. Le modalità con le quali può avvenire la costituzione dei depositi a tempo determinato e i criteri per la definizione delle relative condizioni (data di costituzione, data di restituzione, tasso di interesse) sono disciplinati dalle norme del presente Contratto quadro.

Articolo 19

(Interessi)

1. Gli interessi sulle somme depositate sono regolati tra la Banca e la Controparte. In caso di tasso di interesse negativo l'ammontare risultante è versato dalla Controparte alla Banca.
2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, in base al tasso di interesse al quale il deposito è stato aggiudicato e alla formula "giorni effettivi/360".

Articolo 20

(Movimentazione del conto corrente)

1. Il conto corrente per le operazioni di deposito a tempo determinato può essere movimentato esclusivamente dalla Banca - mediante elaborazioni automatiche della stessa ovvero tramite la Sede di Milano - in fase di costituzione del deposito e in fase di estinzione del medesimo, in contropartita al conto MCA di default presso TARGET-Banca

d'Italia in essere a nome della Controparte, ovvero in contropartita al conto MCA di default presso TARGET dell'intermediario designato dalla Controparte.

Articolo 21

(Restituzione)

1. Alla data di scadenza dell'operazione, la Banca restituisce alla Controparte la somma costituita in deposito e regola gli interessi dovuti sulla stessa, mediante accrediti/addebiti del conto MCA di default presso TARGET-Banca d'Italia in essere a nome della Controparte medesima, ovvero mediante accrediti/addebiti sul conto MCA di default presso TARGET dell'intermediario designato dalla Controparte.
2. In caso di recesso o risoluzione ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 delle "Condizioni generali", dei contratti relativi alle operazioni di deposito a tempo determinato in corso, la Banca sarà tenuta, salvo quanto previsto dall'articolo 18 delle "Condizioni generali", alla restituzione della somma costituita in deposito; gli interessi calcolati sulla stessa saranno inoltre regolati, ai sensi dell'articolo 19 del presente Contratto quadro, dalla data di costituzione del deposito alla data di recesso o risoluzione dei contratti.

Articolo 22

(Estratti conto)

1. La Banca invia mensilmente alla Controparte un estratto conto relativo al mese di riferimento.
2. Trascorsi venti giorni dalla data di ricevimento dei documenti sopra indicati senza che nessuna eccezione sia pervenuta alla Banca per iscritto dalla Controparte, le risultanze segnalate si intendono senz'altro approvate.
3. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno piena prova nei confronti del titolare per qualsiasi operazione a valere sul conto.
4. L'importo degli interessi è comunicato alla Controparte, ovvero all'intermediario, secondo quanto previsto all'articolo 40 delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET.

Articolo 23

(Utilizzo dei depositi a tempo determinato a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema)

1. I depositi a tempo determinato sono costituiti in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento in conformità a quanto previsto dalle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.
2. Il valore del pegno come costituito a norma del comma 1 è contestualmente contabilizzato sul conto *pool*.

Titolo III

Disposizioni speciali per la partecipazione alla Terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III)

Articolo 24

(Disposizioni applicabili)

1. Alla “Terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III)” si applicano le condizioni specificate nella Decisione BCE/2019/21 del 22 luglio 2019 (“Decisione-TLTRO-III”) e successive modificazioni, le previsioni contenute nel [Titolo V](#), le previsioni contenute nell’annuncio di asta relativo alla specifica operazione e, per quanto da questi non diversamente disciplinato, le previsioni di cui al [Titolo I](#).

Articolo 25

(Condizioni specifiche per la partecipazione)

1. Ai fini del presente Titolo, per «partecipante» si intende una controparte idonea di politica monetaria inclusa nella lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 1071/2013 (BCE/2013/33) che presenta offerte nell’ambito di procedure di asta relative a TLTRO-III, individualmente o come capofila di un gruppo TLTRO-III, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Decisione TLTRO-III. Non è più considerata “partecipante” la controparte che abbia rimborsato l’intero ammontare di finanziamento ottenuto con le operazioni TLTRO-III. La partecipazione alle operazioni TLTRO-III può avvenire individualmente o a livello di gruppo con le modalità indicate dall’articolo 3 della Decisione TLTRO-III.

2. La banca che intende costituire un gruppo TLTRO-III ponendosi come capofila, deve richiedere esplicitamente il riconoscimento della configurazione del gruppo stesso alla Banca d’Italia, nel rispetto delle scadenze specificate nel Calendario indicativo per le TLTRO-III (di seguito “Calendario”) e con le modalità previste nella Guida. In particolare deve inviare l’Allegato A-TLTRO-III (Lista dei membri che hanno deciso di aderire al gruppo-TLTRO-III); l’Allegato B-TLTRO-III (Istanza capofila), compilato e sottoscritto digitalmente dal partecipante nel ruolo di capofila e l’Allegato B.1-TLTRO-III (Dichiarazione di adesione di componente del gruppo) compilato e sottoscritto digitalmente dall’aderente nel caso l’adesione avvenga in virtù di “stretti legami” con altri componenti dello stesso gruppo o laddove ricorrano le condizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 3.3 della Decisione TLTRO-III (vigilanza consolidata), unitamente alla documentazione aggiuntiva elencata nello stesso Allegato.

3. Un ente creditizio che sia membro di un gruppo TLTRO-III non può contemporaneamente essere membro di un altro gruppo e non può essere partecipante ai sensi del comma 1.

4. La capofila di un gruppo già riconosciuto per la partecipazione alle operazioni TLTRO-II ai sensi della Decisione BCE/2016/10 che intenda partecipare anche alle operazioni TLTRO-III deve inviare un’apposita notifica con le modalità previste nella Guida. In particolare deve inviare l’Allegato A-TLTRO-III (Lista dei membri che hanno deciso di aderire al gruppo-TLTRO III) e l’Allegato C-TLTRO-III (Notifica capofila),

compilato e sottoscritto digitalmente dal partecipante nel ruolo di capofila.

5. La Banca d'Italia può rifiutare, anche parzialmente, l'istanza qualora i requisiti previsti dall'Eurosistema per l'appartenenza al gruppo TLTRO-III non siano soddisfatti da uno o più membri. In tal caso il gruppo opera in composizione ridotta, salvo che la richiesta di riconoscimento non venga esplicitamente ritirata dalla capofila.

6. La Banca d'Italia comunica alla banca capofila una formale accettazione del gruppo TLTRO-III entro le date indicate nel "Calendario".

7. Il partecipante fornisce, nei tempi indicati dalla Decisione TLTRO-III e con le modalità indicate nella Guida e nelle Istruzioni segnaletiche TLTRO-III, i dati statistici e le relative certificazioni da parte di revisori esterni. Tali dati sono rilevanti per la determinazione dei limiti di finanziamento e di offerta, nonché dei tassi di interesse applicabili agli importi di rifinanziamento ottenuti nelle operazioni del programma TLTRO-III.

Articolo 26

(Sanzioni relative per inadempienze agli obblighi segnaletici)

1. La Controparte accetta la disciplina sulle sanzioni per le inadempienze riguardo agli obblighi segnaletici prevista dalla Decisione TLTRO-III e descritta nella Guida.

Titolo IV

Disposizioni speciali in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative

Articolo 26 bis

(Interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative)

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 bis delle Condizioni generali, la Banca applica le norme di cui al presente Titolo ("disposizioni speciali"), fino al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 ter delle stesse Condizioni generali e in linea con le comunicazioni della BCE.

Articolo 26 ter

(Regolamento dei pagamenti in euro in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative)

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 bis delle Condizioni generali, nel caso in cui sia applicato l'articolo 187 ter, lett a), delle Regole per l'attuazione della politica monetaria, la Banca posticipa il regolamento delle obbligazioni di pagamento di somme di denaro in euro relative alle operazioni di mercato aperto, incluso il pagamento degli interessi, fino alla ripresa della normale operatività di TARGET.

Articolo 26 quater

(Interessi dovuti in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative)

1. In caso di posticipo del regolamento dei pagamenti ai sensi dell'articolo 26 ter, la Banca calcola gli interessi sulle operazioni di mercato aperto in corso scegliendo quella più favorevole alla controparte tra le seguenti modalità, date le condizioni di remunerazione dell'operazione:
 - a) come se il regolamento delle obbligazioni di pagamento delle somme di denaro in euro non fosse stato posticipato,
 - b) in base alla durata effettiva dell'operazione.
2. Nel calcolo degli interessi di cui al comma 1, la Banca effettua la compensazione per gli interessi sulle somme non regolate sul conto di riserva in conseguenza del regolamento tardivo.
3. La Banca posticipa il regolamento degli interessi di cui ai commi 1 e 2 fino al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 ter delle Condizioni Generali.

Articolo 26 quinquies

(Inadempimento in caso di interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative)

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 bis delle CG, Banca, fino al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 ter, non applica l'articolo 10 nei confronti della Controparte il cui inadempimento sia stato causato dall'interruzione di TARGET prolungata nell'arco di diverse giornate operative.

Titolo V

Disposizioni comuni

Articolo 27

(Data di applicazione e decorrenza)

1. La presente versione del Contratto quadro si applica a decorrere dal 20 marzo 2023.